

scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

Titolo 2

REQUISITI MUTUALISTICI – REGOLAMENTI

Art.4 – Requisiti mutualistici - La società cooperativa "COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - Società Cooperativa" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 2.

L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi even-

tualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Nei rapporti con i soci della cooperativa vige il rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci, sia al momento della costituzione del rapporto societario che nell'esecuzione dei successivi rapporti mutualistici.

Art.5 - Regolamenti - I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO 3

PATRIMONIO SOCIALE – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art.6 – Patrimonio sociale - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di €. 25,00 (Euro venticinque/00). Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di Euro 25,00 (venticinque/00). Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art.2525, secondo comma del c.c..

b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai



Andrea Fu Arnaldo



Andrea Fu Arnaldo

sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art.7 – Strumenti di Finanziamento- La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art.2526, ultimo comma del codice civile.

Titolo 4

SOCI

Art.8 – Soci - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono far parte della cooperativa sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Per essere ammesso in qualità di socio è necessario avere interesse al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa e non avere interessi contrastanti con essa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Art.9 – Ammissione dei soci - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. La domanda deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, data

e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente,

l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.8,

l'indicazione della quota che intende sottoscrivere, la richiesta moti-

vata di ammissione ad una particolare categoria di soci, la dichiarazio-

ne di conoscere ed attenersi al presente Statuto e ai regolamenti in-

terni, la dichiarazione di conoscere ed attenersi ed alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

b) se trattasi di persona giuridica: l'esatta denominazione e ragione

sociale, il numero d'iscrizione delle imprese, il capitale sociale sotto-

scritto e versato, la sede legale, il nominativo del rappresentante le-

gale, la testata o le testate di cui l'ente o la società è eventualmente

editrice, le stesse dichiarazioni previste per le persone fisiche sotto-

scritte dal rappresentante legale, la dichiarazione che la persona giuri-

dica è nel libero esercizio della sua attività non trovandosi in stato di

fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato pre-

ventivo.

Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la doman-

da, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere

corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione

dell'organo competente. Per le persone giuridiche per cui è prevista

l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese la domanda deve inol-

tre essere corredata da certificato con data non anteriore ad un mese

rilasciato da detto Ufficio attestante l'iscrizione e i poteri conferiti al

rappresentante legale.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui



Handwritten signature of Andrea Fu Arnaldo



Handwritten signature of Daniela Arcani

all'art.4 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.13.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato a mezzo raccomandata r.r. al domicilio eletto. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

in detto
osti per
oranea-
tà della
arà an-
o siano
missione
venterà
erazio-
a giorni
questo
azione
i in as-
missio-
e deve
ercizio
umenti
mmini-
ordina-

Art.10 - Categorie di soci - E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art.11 - Soci sovventori - Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.12 - Categorie speciali di soci - Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art.2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.13 - Doveri dei soci - Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:



Andrea Fu Arnaldo



Daniela Brown

a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;

b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

c) a partecipare, conferendo la propria prestazione, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione partecipativa integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art.14 – Trasferibilità della quota - Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto e titolo per essere ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art.15 – Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione del socio quando lo stesso non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla legge, dal presente statuto, dai patti e delibere sociali; quando agisca in contrasto con gli interessi della cooperativa o perda i requisiti di cui all'art.8 del presente statuto.

Art.16 – Recesso - Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve comunicare per iscritto alla società la propria intenzione. La di-

chiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata. Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale. Il socio ha diritto di recesso, a norma dell'art.2437 c.c., da esercitare con un preavviso di 6 mesi (180 giorni). Non è previsto recesso parziale del socio.

Art.17 – Morte ed estinzione del socio - In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art.2535 c.c..



Andrea U. Arnaldo



Andrea U. Arnaldo

Art.18 – Esclusione dei soci - Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art.36.

Art.19 – Scioglimento del rapporto sociale - Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.